

legge sulle Opere pie, sia da togliersi la esclusione degli aventi cura d'anime dall'amministrazione delle Congregazioni di carità.

Un'ultima questione si presenta ancora, a mio avviso, riguardo alle limitazioni stabilite dalla legge e si è quella che riflette l'ammissibilità delle donne a far parte delle amministrazioni di pubblica beneficenza ed essenzialmente della necessità dell'autorizzazione maritale stabilita dall'art. 12 della legge, nel caso di nomina di una donna maritata.

Colla conquista della libertà e collo sviluppo dell'incivilimento, sorsero pure le questioni relative alla maggior libertà ed alla emancipazione della donna.

Ristabilita la parità della donna nel godimento ed esercizio dei diritti civili, se non venne ad essa esteso il diritto dell'elettorato, non poteva però ragionevolmente escludersi dal partecipare alle Istituzioni di beneficenza.

Il sentimento innato nella donna non solo per la beneficenza privata, come pure per la pubblica carità, e l'attitudine sua speciale all'ufficio, nonchè il concorso validissimo da essa dato alle benefiche istituzioni, molte delle quali, specialmente per gli Asili infantili, ripetono la loro origine dalla sua iniziativa, suggerivano ed imponevano di non privare la pubblica beneficenza di questa validissima ed efficace cooperazione. Senonchè a tale riguardo si riscontra una grave contraddizione nella attuale legge la quale non dichiara espressamente la eleggibilità della donna a partecipare alle istituzioni di beneficenza, mentre anzi, a seconda del principio stabilito all'art. 11, della necessità dell'elettorato la renderebbe implicitamente ineleggibile, per cui appare conveniente che a chiarire il dubbio intervenga una esplicita dichiarazione della sua eleggibilità.

In ordine poi alla pratica attuazione della ammissibilità della donna alle Amministrazioni di beneficenza sorse difficoltà per quanto rifletteva la donna maritata, ed i suoi rapporti di soggezione al marito per l'autorizzazione maritale.

Vi fu chi ebbe a proporre che fossero ammesse tre sole categorie di donne, cioè le nubili, le vedove e le legalmente separate.

Ma la distinzione e l'esclusione della donna maritata parve e fu giustamente ritenuta ingiusta ed illegale.

Si osservò ancora nella discussione del progetto di legge che non poteva riconoscersi necessaria l'autorizzazione maritale perchè